



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE
www.comune.castellanza.va.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE/SUAP

OGGETTO: Ordinanza sindacale di riapertura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate per la vendita di generi alimentari e non alimentari e definizione misure di prevenzione igienico-sanitaria.

ORDINANZA N. 120/2020

IL SINDACO

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il D.L n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020;
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate nella Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 15 maggio 2020;

Visti e richiamati:

- il DPCM 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art 3, Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19" che consente la riapertura dei mercati scoperti alle condizioni di cui all'Allegato 1;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2019 è stato approvato il Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche, il quale conferma l'effettuazione del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate;

Dato atto, inoltre, che con Deliberazione n. 50 del 29.04.2020 la Giunta Comunale aveva deciso lo svolgimento del mercato del venerdì per la vendita di soli generi alimentari, fino a nuove disposizioni nazionali o regionali;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto di procedere alla riapertura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate per la vendita di generi alimentari e non alimentari con le misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitarie previste dalla citata Ordinanza Regionale n. 547 del 17.05.2020 e, in particolare, dall'Allegato 1 – scheda tecnica COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante);

Ritenuto di prevedere che i posteggi al mercato siano distanziati lateralmente di almeno un metro come disposto dalla predetta scheda tecnica COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE, e come risultante dalla planimetria allegata al presente provvedimento;

pag 1

Ritenuto, altresì, di disporre che le operazioni di vendita si svolgano solo frontalmente al banco di vendita e non lateralmente, in modo da garantire il rispetto della distanza di un metro tra le attrezzature degli operatori commerciali,

ORDINA

- 1) di effettuare, a far data dal 22 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, la regolare apertura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate, in base alla planimetria allegata al presente provvedimento;
- 2) di attuare tutte le misure previste dall'Ordinanza regionale n. 547 del 17.05.2020, ed, in particolare le seguenti prescrizioni di svolgimento:
 - a) capienza massima di utenti contemporaneamente presenti pari al doppio del numero dei posteggi effettivamente occupati e comunque non superiore a n. 124 utenti contemporaneamente presenti (pari al doppio dei posteggi complessivamente previsti);
 - b) obbligo di utilizzo, da parte degli operatori commerciali di mercato nonché degli utenti, di mascherina a copertura di naso e bocca; l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - c) messa a disposizione della clientela, a cura degli operatori commerciali di mercato, di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - d) rispetto, sia all'interno dell'area mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti.

A tal fine:

- gli operatori di mercato dovranno allestire il proprio banco assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l'altro, se del caso anche riducendo la metratura concessa. Le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e non lateralmente.
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere rispettato dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- e) rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali, prima del loro ingresso nell'area mercato ed inibizione all'accesso a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C.

A tal fine:

- gli operatori di mercato potranno accedere all'area mercatale solo a partire dalle ore 06.30 dall'unico ingresso predisposto, previa rilevazione della temperatura corporea;
- gli utenti potranno accedere all'area mercato solo a partire dalle ore 08.30 utilizzando esclusivamente l'unica entrata predisposta, previa rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche vigente;

- 3) di demandare all'Ufficio Attività Economiche/SUAP la pubblicizzazione della presente Ordinanza agli operatori commerciali interessati e alle Associazioni di categoria, nonché di pubblicizzare il presente provvedimento nelle modalità più opportune.

RICORDA

nel merito, che ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 547 del 17/05/2020 sopra citata:

- ✓ ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- ✓ non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti in materia od intervenute esigenze o disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line e comunicata alla Prefettura UTG ed agli organi competenti.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla ricezione, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla ricezione.

IL SINDACO

Arch. Mirella Cerini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*